

Decreta:

Art. 1.

(*Oggetto*)

1. La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

Art. 2.

(*Intermediari partecipanti*)

1. Partecipano alla Centrale dei rischi:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;

b) le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

Art. 3.

(*Funzionamento*)

1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Art. 4.

(*Caratteristiche e utilizzo dei dati*)

1. I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.

3. Nel caso di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB, alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo è consentito conoscere, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi

di nominativi di loro interesse, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Centrale dei rischi.

4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, TUB, la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

Art. 5.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente decreto.

3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle «banche dati» sul credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

*Il Ministro dell'economia e delle finanze,
in qualità di Presidente del Comitato
interministeriale per il credito
ed il risparmio*
MONTI

12A08432


COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'articolo 7 della legge n. 49/1987 con l'estensione al settore sanitario e della formazione (Integrazione della delibera CIPE n. 92/2009). (Deliberazione n. 70/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna;

Visto il successivo art. 7 della stessa legge n. 49 del 1987, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario, nonché di altri Paesi e prevede, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) stabilisca la quota del Fondo di rotazione da impiegare annualmente allo scopo, i criteri per la selezione delle iniziative, che, sulla base di priorità geografiche o settoriali, devono comunque privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale, e le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 53, con la quale l'ormai soppresso CICS ha approvato il regolamento di disciplina della concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 92 (G.U. n. 45/2010), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo di cui al citato art. 7 della legge n. 49/1987 ed in particolare il punto 2.2.1 della medesima delibera che ha individuato gli ambiti di prevalente operatività delle imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo;

Vista la nota n. 330/381145 del 22 novembre 2010, con la quale il Ministro degli affari esteri ha presentato la proposta di integrazione della citata delibera n. 92/2009, al fine di poter estendere al settore sanitario e a quello della formazione il riconoscimento delle agevolazioni di cui al detto art. 7 della legge n. 49/1987, con riferimento rispettivamente alla fornitura di servizi medici e produzione di medicinali ed alla formazione professionale e educazione;

Considerato che dalla suddetta nota del Ministro degli affari esteri risulta che sulla proposta avanzata è stato espresso parere favorevole da parte del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo dello stesso Ministero degli affari esteri;

Considerato altresì che la proposta di estensione è motivata dalla sussistenza di una potenziale domanda di crediti agevolati da parte di imprese italiane interessate ad investire in Paesi in via di sviluppo nei due settori citati, che presentano potenzialità anche in termini di attuabilità degli investimenti e di ritorno sotto il profilo dello sviluppo umano;

Ritenuta condivisibile, sulla base delle suddette motivazioni, la predetta proposta del Ministro degli affari esteri;

Delibera:

Gli ambiti di prevalente operatività delle imprese miste di cui al punto 2.2.1 della delibera di questo Comitato n. 92/2009 indicata in premessa - adottata in applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987 relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi - sono estesi al settore della fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali e alla formazione professionale e l'educazione.

Il citato punto 2.2.1 è pertanto integrato con i seguenti punti:

2.2.1.6 fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;

2.2.1.7 formazione professionale ed educazione.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7, Economie e finanze, foglio n. 158

12A08311

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Hub portuale di Trieste. Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali. 1° stralcio funzionale (CUP C21B03000060001). Approvazione progetto definitivo e assegnazione definitiva contributo. (Deliberazione n. 57/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima appli-

